



- [pagina iniziale](#)
- [ritorna a scelta opere](#)
- [cambio password](#)
- [messaggi all'assistenza](#)

ricerca: legislazione; data = 1/1/2011-31/12/2011; testo = ici  
 navigazione: [1/2] [torna al risultato precedente](#) [successivo](#)

formato stampabile  tutti i documenti -  con note -  con annotazioni

[vai alla prima parola trovata](#)

Decreto 14 marzo 2011. [\[1 di 2\]](#) [\[<\]](#) [\[>\]](#)  
 (Gazz. Uff. n. 75 del 1° aprile 2011 Serie Generale)

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2011. (Ministero dell'economia e delle finanze)

[annota](#) documenti collegati: [provvedimenti legislativi](#)

**Entrata in vigore:**  
 16 aprile 2011

IL DIRETTORE GENERALE  
 DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2011;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

**Art. 1**  
 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile  
 Entrata in vigore: 16 aprile 2011

- tecnica
- documenti consultati
- ricerche effettuate
- indici:
- [accedi agli indici](#)
- informazioni sui comuni

[selezione per stampa](#)  
**elenco documenti:**  
**Epigrafe:**  
 Art. 1

Scadenario tributario

Aprile 2011

L	M	M	G	V	S	D
					1	2 3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Maggio 2011

L	M	M	G	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

[Mesi precedenti](#)



[pagina iniziale](#)  
[ritorna a scelta opere](#)  
[cambio password](#)  
[messaggi all'assistenza](#)

[formato stampabile](#)
 tutti i documenti - 
  con note - 
  con annotazioni

[Decreto 14 marzo 2011](#), [\[2 di 2\]](#) [[<](#)] [[>](#)]  
 (Gazz. Uff. n. 75 del 1° aprile 2011 Serie Generale)

#### Art. 1

*Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile*

[annota](#) documenti collegati: *nessuno*

#### Entrata in vigore:

16 aprile 2011

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2011, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'[art. 5](#), comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

[IN CORSO DI INSERIMENTO]

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### tecnica

[documenti consultati](#)  
[ricerche effettuate](#)  
[indici:](#)  
[accedi agli indici](#)   
[informazioni sui comuni](#)

#### [selezione per stampa](#)

#### **elenco documenti:**

#### **Epigrafe:**

**Art. 1**

#### Scadenziario tributario

##### Aprile 2011

L	M	M	G	V	S	D
					<a href="#">1</a>	2 3
4	<a href="#">5</a>	6	7	8	9	10
<a href="#">11</a>	12	13	14	<a href="#">15</a>	16	17
<a href="#">18</a>	19	<a href="#">20</a>	21	22	23	24
25	<a href="#">26</a>	27	28	29	<a href="#">30</a>	

##### Maggio 2011

L	M	M	G	V	S	D
						1
<a href="#">2</a>	3	4	<a href="#">5</a>	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
<a href="#">16</a>	17	<a href="#">18</a>	19	20	21	22
23	24	<a href="#">25</a>	26	27	28	29
<a href="#">30</a>	<a href="#">31</a>					

[Mesi precedenti](#)